

Publicato il 07/12/2017

N. [06586/2017](#) REG.PROV.CAU.
N. 10455/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10455 del 2017, proposto da:

Ermanno Calcatelli, Antonio Costantini, Roberto Ciampaglia, Domenico Di Martino, Domenico Filardo, Domenico Luca Laurendi e Diego Virgone, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Anello e Marcello Macaluso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Pietro Anello in Roma, via Po,102;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, N. 15;

Luigi Scotti, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Sergio Nunziante, Giuseppe Vitale, Raffaele Porcaro, Antonella Esposito, Filomena Storini, Calogero Raspanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (provvedimento impugnato in via principale (doc. 1);

2) della Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei Biologi, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 2);

3) della Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei Biologi, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 3);

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a

quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in sede di sommaria delibazione del ricorso propria della presente fase cautelare, che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa la ragionevole previsione sull'esito del gravame in relazione ai profili di censura dedotti, la domanda cautelare all'odierno esame del Collegio non sembra assistita dal requisito del pregiudizio grave e irreparabile, a tal fine richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a., atteso che:

-per un verso, il dedotto *periculum* in mora non appare individuato, nella sua concretezza, dalla parte ricorrente, che prospetta conseguenze dannose per l'esercizio del proprio diritto di elettorato attivo e passivo, non esplicitandole con riguardo a precise

coordinate spazio-temporali tali da poter fare ritenere assolto l'onere assertivo e probatorio sulla medesima gravante; - per l'altro, non appare ipotizzabile alcun danno d'impossibile riparazione, derivante dal tempo necessario a giungere alla delibazione del merito, tenuto altresì conto che il procedimento elettorale in questione si è nel frattempo concluso;

Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione;

Ritenuto di porre le spese della presente fase cautelare a carico della parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (=mille/00), con attribuzione di euro 500,00 (=cinquecento/00) a ogni parte resistente costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO